



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Decreto n. 1095/2016 **OGGETTO:** Modifica al Regolamento per la composizione ed il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università degli Studi di Pavia.

Prot. n. 53653

del 29/6/2016

Titolo: I Classe3

Fascicolo: 7/2016

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **Visto** l'art. 30 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 455/2012 Prot. n. 9695 del 9 marzo 2012, e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1268/2012 del 24 luglio 2012, e in particolare gli artt. 66, 67 e 68;
- **Visto** il Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. 593 del 3 aprile 2013;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2016 di modifica all'articolo 6 – "Presidente del Consiglio didattico: elezioni";

DECRETA

Art.1 – E' modificato l'articolo 6 comma 1 del Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università degli Studi di Pavia come riportato nell' **Allegato n. 1**, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – Sono conseguentemente corretti i refusi di cui all'articolo 3 commi 1 e 3 nonché all'articolo 5 comma 2: con la soppressione dell' espressione "di ruolo";

Art. 3 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

Art. 4 - Sono fatte salve le procedure di elezione già in atto al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche.

IL RETTORE
Fabio Ruggè

DG/PM/GM



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DIDATTICI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università degli Studi di Pavia nel rispetto dei principi generali stabiliti nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il funzionamento dei Consigli didattici dei corsi di studio interateneo è regolato dalle specifiche convenzioni sottoscritte dagli Atenei partecipanti.

Art. 2 – Costituzione del Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è istituito dal Senato accademico su proposta di una Facoltà, sentiti i Dipartimenti afferenti, ovvero di un Dipartimento.
2. Ad un Consiglio didattico afferiscono corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili; per ragioni di opportunità, efficienza e economicità dell'azione amministrativa può, comunque, essere proposta la costituzione di un unico consiglio didattico cui afferiscono corsi di studio di classi diverse.
3. Il Consiglio didattico è preposto a un solo corso nel caso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di studio non altrimenti organizzabile.
4. Nei Dipartimenti di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto, cui afferisca un numero ridotto di corsi di studio omogenei e culturalmente affini fra loro, le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
5. Il supporto amministrativo al Consiglio didattico viene garantito dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento o dalla Segreteria di Presidenza della Facoltà, ove istituita.

Art. 3 – Composizione del Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è costituito da:
 - a) i docenti (professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato), responsabili di un insegnamento o modulo di insegnamento o di altra attività formativa attivata per il/i corso/i di studio afferente/i (compito didattico istituzionale o incarico conferito mediante affidamento);
 - b) i docenti a contratto responsabili di un insegnamento o modulo di insegnamento o di altra attività formativa attivata per il/i corso/i di studio afferente/i;
 - c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al/ai corso/i di studio afferente/i al Consiglio didattico.
2. I soggetti di cui alla lettera a) e b) del comma 1), che svolgono la propria attività didattica per più corsi di studio facenti capo a Consigli didattici diversi, hanno la facoltà di partecipare, con diritto di voto, a tutti i Consigli didattici.

3. Nei casi di cui all'art. 2, comma 4, al Consiglio di Dipartimento partecipano, con diritto di voto e nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30, comma 6, dello Statuto, i docenti (anche a contratto) non afferenti al Dipartimento responsabili di un insegnamento o modulo di insegnamento o di altra attività formativa attivata per il/i corso/i di studio afferente/i.
4. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, alle cui disposizioni pertanto si rimanda.
5. In caso di afferenza al Consiglio didattico di un nuovo corso di studio a decorrere dal secondo anno del mandato elettivo dei rappresentanti degli studenti, l'incremento della relativa rappresentanza in seno al Consiglio didattico avverrà all'atto del successivo rinnovo di tale componente.

Art. 4 – Attribuzioni del Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico dei corsi di studio ad essa afferenti, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti, che concorrono alla loro organizzazione, e della Facoltà, ove istituita, con particolare riferimento a:
 - nomina del docente responsabile di ciascun corso di studio;
 - organizzazione delle prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizzando quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordinando l'organizzazione di queste;
 - verifica del possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accertamento dell'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso.
 - esame ed approvazione del piano di studio individuale dello studente per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
 - coordinamento delle attività di insegnamento;
 - presentazione delle richieste per l'attivazione degli insegnamenti;
 - formulazione delle proposte al Dipartimento o alla Facoltà, ove istituita, dei bandi per la copertura degli insegnamenti mediante affidamento o contratto;
 - formulazione di proposte di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - valutazione periodica dell'organizzazione e dei risultati dell'attività didattica.
2. Il Consiglio didattico esercita, altresì, tutte le attribuzioni demandate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio didattico delibera ed esprime pareri su tutte le questioni che gli Organi di Governo dell'Ateneo, i Consigli di Dipartimento e le Facoltà, ove istituite, ritengano opportuno delegare o sottoporre al suo esame.

Art. 5 – Funzionamento del Consiglio didattico

1. Per il funzionamento del Consiglio didattico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo, salvo quanto previsto nel comma successivo.
2. Ai fini della validità delle sedute si computano solo i docenti e i rappresentanti degli studenti.

Art. 6 – Presidente del Consiglio didattico: elezioni

1. Il Consiglio didattico elegge tra i suoi docenti di ruolo un Presidente.

2. Le sedute del Consiglio didattico per l'elezione del Presidente sono convocate dal Decano dei professori di ruolo, facenti parte di tale Consiglio, con avviso emanato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
3. L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio didattico mentre l'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associate ed ai ricercatori a tempo indeterminato in grado di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei docenti di ruolo afferenti al Consiglio didattico.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto.
6. L'elezione ha luogo, in prima convocazione, a maggioranza semplice e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza relativa.
7. In prima convocazione si può procedere a più votazioni. Nelle votazioni con elezione a maggioranza relativa, in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
8. Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della votazione.
9. Eventuali reclami o ricorsi devono essere indirizzati, entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, al Rettore che deciderà entro le successive 48 ore dalla ricezione.
10. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e resta in carica per tre anni, decorrenti dall'inizio dell'anno accademico; può essere rieletto consecutivamente una sola volta e potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari all'intera durata del mandato.
11. In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del successore da parte del Rettore.

Art. 7 – Presidente del Consiglio didattico: attribuzioni

1. Sono compiti del Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio didattico;
 - b) sovrintendere all'attività dei responsabili dei corsi di studio, al fine di elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio didattico ed i relativi documenti in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica;
 - c) sovrintendere, in collaborazione con i responsabili dei corsi di studio, alle attività di analisi e di verifica dei risultati dell'attività formativa, anche ai fini della definizione degli interventi correttivi e migliorativi;
 - d) sovrintendere a tutte le attività di competenza del Consiglio didattico.
2. Il Presidente nomina tra i docenti di ruolo un Presidente Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impedimento anche del Presidente Vicario, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i membri del Consiglio.
Il Presidente Vicario decade con il Presidente che lo ha nominato.
3. Il Presidente assume, per motivi d'urgenza, con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio didattico, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio didattico nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Art. 8 – Docenti responsabili dei corsi di studio afferenti

1. Il Consiglio didattico designa, di norma, per ciascun corso di studio afferente, un docente responsabile tra i docenti di ruolo, cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa nel corso stesso, ferma restando la collegialità dei processi decisionali.

Art. 9 – Disattivazione

1. La disattivazione di un Consiglio didattico è deliberata dal Senato accademico su proposta del Dipartimento o della Facoltà che ne hanno proposto l'istituzione.

Art. 10 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche e le integrazioni vengono deliberate, anche su proposta degli stessi Consigli didattici, secondo le stesse modalità e procedure di cui al comma 1.

Art. 11 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo diversa disposizione prevista nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e di Statuto e le norme contenute nel Regolamento generale e nel Regolamento didattico di Ateneo.